

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Parzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Mag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 15 settembre 2020

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

Eccovi un ulteriore aggiornamento sulle ultime novità: sono così tante e variano di continuo, per cui sicuramente dimenticheremo qualcosa. Nemmeno in agosto ci hanno lasciato un po' tranquilli, infatti è uscito il decreto, denominato appunto Decreto Agosto (DL 104/2020), che contiene centinaia di provvedimenti e di modifiche alle precedenti disposizioni. Scopo di questa Circolare è quello di darvi una sintesi delle norme più importanti, sempre tenendo conto che si tratta di un decreto legge, quindi da convertire (con modifiche?) in legge entro metà ottobre.

Il Superbonus del 110%

Ecco la prima norma di cui tanto si parla in questo periodo. Ma attenzione, non sono solo rose e fiori.

È una disposizione all'apparenza particolarmente allettante: in teoria permetterebbe di eseguire lavori straordinari sugli immobili a spese del Fisco senza pagare una lira (si fa per dire), approfittando dello sconto in fattura o della cessione a terzi del credito. Ma non è così semplice come sembra: tanti sono i paletti, le complicazioni e le limitazioni.

Esemplificando, è possibile eseguire certi lavori sugli immobili, ad es. per 100.000 euro, non pagare nulla, cedere il credito spettante del 110% (quindi 110.000 euro) a chi (impresa costruttrice, banca, terzi) potrà poi far valere questo credito in 5 anni scontandolo da quanto dovuto all'Erario. I 10.000 euro in più servono a compensare il ritardo nell'incasso del corrispettivo.

In alternativa è sempre possibile pagare i 100.000 e tenersi la detrazione di 110.000, se c'è capienza Irpef, scontandola sempre in 5 anni, ma ci pare molto più interessante non pagare nulla.

Attenzione alla burocrazia imperante: è stato calcolato che occorrono almeno 24 documenti, attestazioni, certificazioni, asseverazioni, ecc. per completare l'iter.

Vediamo in sintesi in che cosa consiste questo bonus del 110% ed in quali casi è applicabile.

Beneficiari del bonus 110%

Sono i Condominii e le persone fisiche su massimo 2 unità immobiliari (al di fuori dell'esercizio di impresa/arte/professione). Ne possono beneficiare i proprietari, i nudi proprietari, gli usufruttuari, gli inquilini, i comodatari, i familiari conviventi.

Il superbonus del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Per quali interventi spetta il bonus 110%

Il Superbonus 110% spetta per specifici interventi **importanti** detti "**trainanti**", nonché per determinati interventi "**trainati**" a patto che siano realizzati congiuntamente ai trainanti.

Gli interventi c.d. **trainanti** sono essenzialmente tre:

1) Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull'involucro dell'edificio (tetto e pareti) con un'incidenza > al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;

2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie): con impianti di riscaldamento (per i condominii il riscaldamento centralizzato), raffrescamento, o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (spesa max € 48.000) o impianti di microgenerazione. Tali interventi possono essere effettuati su parti comuni di condominii o su edifici unifamiliari o pluri ma con accesso autonomo;

3) Interventi Sisma-Bonus: interventi antisismici su edifici siti nelle zone 1, 2 o 3 di cui all'art. 16 D.L. 63/2013 c. da 1-bis a 1-septies.

Per lavori trainati s'intendono ulteriori interventi di risparmio energetico, effettuati in concomitanza con quelli trainanti, anche su singole unità abitative.

Quali passi preliminari occorrono

Per sapere se si può accedere al bonus 110% occorre prima rivolgersi a un tecnico per sapere se è possibile realizzare gli interventi, cioè effettuare uno studio preliminare di fattibilità sia tecnica che economica, da sottoporre alla proprietà o al Condominio per le successive valutazioni. Per verificare ad es. se gli interventi **consentano il salto di due classi energetiche** occorrerà consultare in Comune le autorizzazioni edilizie, le planimetrie dell'edificio, poi fare sopralluoghi, misurazioni e rilievi, oltre a una analisi energetica per esser certi di accedere alla detrazione fiscale del 110% e del fatto che gli interventi programmati rispettino i requisiti minimi previsti dal decreto legge 63/2013.

Deve, in sostanza, risultare che gli **interventi trainanti**, anche congiuntamente agli interventi trainati, assicurino il miglioramento di almeno **due classi energetiche dell'edificio** o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (**Ape**) prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato con **dichiarazione asseverata**.

Il caso più normale è il bonus 110% per gli interventi effettuati su edifici in condominio, formati da più appartamenti, con accesso e scale in comune. Gli interventi trainanti o trainati eseguiti su **parti comuni** di edifici residenziali in condominio possono beneficiare della maxi detrazione del 110%.

Oltre a questo caso l'agevolazione fiscale viene concessa anche per interventi trainanti e trainati effettuati su edifici residenziali unifamiliari e sulle relative pertinenze, in pratica un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva di un unico proprietario, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Attenzione: occorre che non si tratti di un edificio composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate appartenenti allo stesso soggetto, altrimenti il bonus non compete.

Nel caso classico di interventi condominiali il superbonus del 110% può riguardare due grandi categorie di lavori, da deliberare ed eseguire sulle parti comuni:

- miglioramento energetico (coibentazione e/o cambio dell'impianto centralizzato di riscaldamento). Bisogna aumentare di due classi energetiche la pagella dell'edificio;
- messa in sicurezza antisismica. L'edificio deve trovarsi in zona sismica 1, 2 o 3.

I condòmini singolarmente possono eseguire lavori "trainati" nelle loro unità, come il cambio delle finestre, abbinandolo al superbonus energetico del Condominio, purché dette spese siano sostenute tra l'inizio e la fine dei lavori trainanti.

Il bonus spetta anche ai possessori di sole pertinenze o unità non abitative, nonché per gli interventi realizzati su edifici collabenti classificati nella categoria catastale F/2, purché li si doti dell'impianto di riscaldamento.

Maggioranze condominiali ridotte per deliberare i lavori

Attenzione perché il decreto Agosto alleggerisce di parecchio questa maggioranza prevedendo all'art. 63 che, per i lavori di cui all'art. 119 del decreto Rilancio, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza** (per teste) **degli intervenuti all'assemblea e almeno un terzo del valore dell'edificio** (cioè 334 millesimi).

Limiti al superbonus 110%

Per il capotto termico la spesa massima ammessa è di € 40.000 per ogni unità (se il condominio è costituito da 2 fino a 8 unità), **€ 30.000** (se costituito da più di 8 unità), **€ 50.000** per edifici unifamiliari. Nel numero delle unità vanno calcolate anche le pertinenze (autorimesse, magazzini, ecc.).

Per la sostituzione delle caldaie la spesa massima ammessa è di € 20.000 per ogni unità (se il condominio è costituito da 2 fino a 8 unità), **€ 15.000** (se costituito da più di 8 unità), **€ 30.000** per edifici unifamiliari.

Per gli interventi sismabonus il limite di spesa è di € 96.000.

Cosa conviene? La detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Tra i tanti bonus fiscali edili attivi, il bonus 110% è sicuramente quello con la maggiore convenienza, in quanto a fronte di una spesa di 100 prevede una detrazione fiscale di 110, recuperabile in soli 5 anni se c'è capienza Irpef. Il contribuente tuttavia potrà scegliere se usufruire della detrazione in Dichiarazione dei redditi, se concordare uno sconto in fattura o se cedere il credito di imposta.

I contribuenti che non hanno capienza fiscale sufficiente per poter usufruire direttamente della detrazione o che preferiscono non farlo per non dover vincolare la liquidità necessaria per l'investimento, potranno usufruire di una delle altre due possibilità previste dall'articolo 121 del DL 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio) come convertito dalla Legge 77/2020: la cessione del credito o lo sconto in fattura. Analizziamo i pro e i contro.

1) La cessione del credito

E' possibile cedere il credito di imposta a chiunque, a un altro privato (per esempio un parente con capienza di imposta), allo stesso fornitore o a un istituto finanziario: la norma non pone limiti al riguardo.

Il limite della cessione e' che il credito deve essere **ceduto per intero**, non essendo prevista la possibilità di una cessione parziale (salvo che non si ceda il credito residuo negli anni successivi al primo, per l'importo non ancora usufruito in dichiarazione dei Redditi).

Un'altra difficoltà e' costituita dal fatto che la legge prevede che la cessione possa essere effettuata in base allo stato dell'avanzamento dei lavori, secondo uno scaglionamento rigido, con prima cessione non prima di aver eseguito il **30%** dei lavori. Questa previsione nella pratica può rendere difficile il pagamento dei fornitori.

Piu' facile invece se si dispone della liquidità, pagando i fornitori e poi, terminati i lavori, cedere il credito di imposta e recuperare le somme anticipate.

2) Lo sconto in fattura

Con lo sconto in fattura il contribuente usufruisce dell'agevolazione fiscale direttamente in sede di esecuzione dei lavori: dietro accordo con il fornitore, questi decurterà l'importo scontato direttamente dalla fattura, compresa l'Iva 10%, recuperandolo poi sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi (ad es. Banche). L'importo dello sconto in fattura può essere **variabile**, secondo accordi tra le parti, le quali possono stabilire qualsiasi percentuale di sconto applicare fino al 100% dell'importo della fattura. In questo caso le parti non potranno contrattare le condizioni del trasferimento, come invece accade nella cessione, ma, con meccanismo automatico, l'importo scontato equivale all'importo trasferito al fornitore: unica eccezione è rappresentata dallo sconto totale della fattura che trasferirà al fornitore la totalità del credito di imposta spettante.

Non c'è dubbio che, per il contribuente, questa e' la modalità più comoda di usufruire del beneficio fiscale, ma allo stesso tempo presenta il problema che il fornitore deve essere in grado di anticipare il costo dei lavori per poi recuperare queste somme in 5 anni, in sede di dichiarazione dei Redditi, ovvero cedendole ad un terzo.

Lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta e' stato finalmente esteso a tutti gli interventi

Precisiamo che, per gli altri lavori esclusi dal bonus 110%, e' sempre possibile beneficiare del bonus 50% per ristrutturazioni, del bonus 65% per risparmio energetico, del bonus 90% per rifacimento facciate, ecc., con l'importante novità che d'ora in poi anche questi crediti, al pari del 110%, **sono scontabili o cedibili a terzi**. Per cui anche il privato che non ha capienza Ipef per detrarre questi bonus può beneficiarne d'un colpo solo tramite lo sconto in fattura o cedendo il credito.

Questa possibilità spetta a tutti i contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese riconducibili ai seguenti interventi:

- recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis c. 1, lett. a e b, Tuir);
- efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013; art. 119 c. 1 e 2 del D.L. 34/2020);
- adozione di misure antisismiche (art. 16 c. da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013; art. 119 c. 4 del D.L. 34/2020);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1 c. 219 e 220 della L. 160/2019);
- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis c. 1 lett. h Tuir; art. 119 c. 5 e 6 del D.L. 34/2020);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter D.L. 63/2013; art. 119 c. 8 del D.L. 34/2020).

Bisogna tener presente, inoltre, che in caso di decesso del contribuente, il bonus si trasmette agli eredi solo se essi risultano detentori dell'immobile, quindi non si trasmette se l'immobile e' locato a terzi.

Il Visto di conformita'

Ai fini dell'opzione per la **cessione o lo sconto** è necessario richiedere il **Visto di conformità**, che può essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, se abilitati e se dotati di congrua polizza assicurativa.

Si ricorda, inoltre, che è necessario richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus, sia ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto, apposita **asseverazione** che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Pagamenti

Il pagamento per fruire della detrazione maggiorata del 110% deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare:

- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Su tali bonifici le banche o le poste Italiane applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto, attualmente nella misura dell'8%. Fa eccezione l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito.

Acconti d'imposta per il 2020: sufficiente l'80%

Il D.L. 23/2020 ha previsto, in considerazione delle difficoltà dovute al Covid-19 che potrebbero aver diminuito i fatturati e gli imponibili 2020, la possibilità di versare gli acconti Irpef-Ires-Irap calcolati col metodo previsionale nella misura dell'**80%** dell'imposta effettivamente dovuta in relazione al periodo d'imposta 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. In pratica concedendo una tolleranza del 20%.

Quanto all'Irap si ricorda che i contribuenti non hanno dovuto versare il saldo 2019 né devono il primo acconto 2020. In caso di sottostima degli acconti rimane sempre possibile la strada del ravvedimento.

Soggetti ISA con calo fatturato semestrale almeno del 33%: differimento versamento 2° acconto 2020

Per effetto dell'art. 98 del DL 104/2020, è **prorogato al 30.4.2021** il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020 e scadente normalmente il 30.11.2020.

Soggetti beneficiari

Sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi per trasparenza.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali trasparenti.

Necessità del calo del fatturato

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, **nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Split Payment: proroga al 2023

Lo split payment è il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, introdotto dalla Legge n. 190/2014, inventato per evitare la c.d. evasione da riscossione. Infatti non è il fornitore che versa l'Iva, ma il cliente. Attraverso questo meccanismo gli enti della Pubblica Amministrazione che effettuano acquisti di beni e di servizi versano l'IVA a debito risultante dalla fattura dei propri fornitori direttamente all'Erario e versano ai propri fornitori il totale fattura al netto dell'IVA.

L'Italia è stata autorizzata dalla UE ad applicare lo Split Payment **fino a fine 2023**.

La rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal Decreto Agosto - art. 110 DL 104/2020

È stata ripresa la possibilità di rivalutare i beni appartenenti all'impresa, con evidenti migliorie rispetto alle precedenti norme. Le principali novità riguardano:

- l'eliminazione del vincolo di dover rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione;
- l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta, abbassata al 3%.

Possono rivalutare i singoli beni anche le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali.

Sono rivalutabili i beni d'impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni.

I beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che figurino nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e che vengano rivalutati nel bilancio dell'esercizio successivo.

La rivalutazione può riguardare **anche solo un singolo bene** ed è possibile effettuare:

- una rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica; nulla si paga ma si migliora il Netto patrimoniale;
- una rivalutazione con efficacia sia civilistica che **fiscale**.

In questa seconda ipotesi il riconoscimento fiscale avviene a seguito del versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali pari al **3% dei maggiori valori**, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili. Ciò consente di stanziare nel 2021 quote d'ammortamento maggiori, sperando in un bilancio con utili. Il risparmio, rispetto alla disciplina previgente, è evidente, considerato che l'aliquota prevista per i beni ammortizzabili era del 12% mentre per i beni non ammortizzabili era del 10%.

Nell'esercizio in cui si esegue la rivalutazione gli ammortamenti sono calcolati sul valore ante rivalutazione e oggetto di rivalutazione è il valore del bene al netto anche dell'ammortamento di tale esercizio.

Non è indispensabile far eseguire una perizia, anche se ciò è consigliato nel caso di rivalutazioni importanti, quali immobili.

L'imposta sostitutiva dovuta per l'**affrancamento del saldo attivo di rivalutazione** è stata confermata in misura pari al **10%**. Chi non affranca il saldo attivo di rivalutazione spende solamente un 3% e risparmia questo 10%, ma non può prelevare il saldo attivo in quanto è una Riserva in sospensione d'imposta, tassabile anche in capo alla società nel caso di distribuzione. Chi invece affranca pagando il 10% è libero di prelevare detta Riserva, salvo pagare nelle società di capitali la ritenuta d'imposta del 26%.

Il pagamento, anche a mezzo compensazione, può avvenire in un massimo di **tre rate di pari importo** da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Decorrenza: la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione avviene in questo modo:

- in generale la rivalutazione ha effetto dall'esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in ipotesi di rivalutazione con efficacia fiscale, il maggior valore sarà valido a decorrere dal periodo d'imposta **2021** ai fini della deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;
- la rivalutazione invece sarà efficace dal 1° gennaio 2024 per quanto riguarda la determinazione delle **plus/minusvalenze** a seguito di cessioni a titolo oneroso del bene rivalutato; in altre parole, chi cede tale bene ante 1.1.2024 dovrà fare i calcoli delle plus/minusvalenze sulla base dei valori ante rivalutazione.

Bonus Bici e Monopattini (Bonus mobilità')

Dal 4 novembre 2020 sarà operativo il portale web tramite il quale si potrà richiedere il c.d. Buono mobilità in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, pari al **60% della spesa sostenuta** (nei limiti delle risorse disposte) e comunque in misura non superiore a 500 euro, per:

- l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini, ecc.
- l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Per gli acquisti già effettuati dal 4 maggio al 3 novembre 2020 occorrerà chiedere il rimborso, registrandosi sull'applicazione web tramite credenziali SPID e presentando apposita istanza; chi non possiede lo SPID potrà richiederlo sul sito www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Per acquisti ancora da effettuare, al fine di ottenere il buono mobilità, i beneficiari devono provvedere a registrarsi sull'applicazione web, sempre tramite SPID, a partire dal 4 novembre e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini dell'acquisto dei beni. Il Ministero dell'ambiente attraverso l'applicazione web attribuirà al beneficiario il buono mobilità, che potrà essere utilizzato entro 30 giorni per l'acquisto di uno solo dei beni agevolati.

Ciascun buono mobilità potrà essere utilizzato presso i fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti in un apposito elenco e ottenere così la riduzione sul prezzo di acquisto del bene. I buoni verranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020.

Anche per questo bonus prevediamo che la somma spettante subisca una forte riduzione.

Nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2

A partire dall'1.9.2020 è stata riaperta la piattaforma web ecobonus.mise.gov.it per prenotare il contributo per l'**acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1**. Il portale è stato allineato alle novità introdotte dal decreto rilancio (articolo 44, D.L. 34/2020) e riviste recentemente con il decreto agosto (articolo 74, D.L. 104/2020).

Ricordiamo che gli incentivi in argomento sono stati introdotti dalla legge di bilancio 2019 a favore dei soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. Il contributo è parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) e viene riconosciuto direttamente dal venditore del veicolo mediante sconto sul prezzo di acquisto.

Per veicoli di **categoria M1** si intendono quelli definiti dal Codice della strada, destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Bonus pubblicita' 2020 - Scadenza 30.9.2020

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020

Tra la pioggia dei più disparati bonus è stato previsto anche un credito d'imposta straordinario per il 2020 per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni.

Per accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Oggetto dell'agevolazione

Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, nonché a determinate spese di sponsorizzazioni sportive.

Misura dell'agevolazione

Limitatamente all'anno 2020 il credito d'imposta è del **50%** del valore degli investimenti effettuati, nei limiti delle risorse disposte, senza tener conto come in passato del requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

Accesso all'agevolazione

I soggetti interessati devono presentare, mediante l'apposito modello:

- la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. Non rileva l'ordine temporale di invio dei modelli.

Termini di presentazione

Per gli investimenti effettuati nel 2020:

- la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata **dall'1.9.2020 al 30.9.2020**; restano comunque valide le comunicazioni presentate dall'1.3.2020 al 31.3.2020 (periodo ordinario di presentazione inizialmente previsto);
- la dichiarazione sostitutiva dovrebbe essere presentata, salvo diversa indicazione, dall'1.1.2021 al 31.1.2021.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo 6900) da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Oneri detraibili al 19%: i pagamenti devono essere tracciabili

Ricordiamo che la detrazione dall'imposta lorda degli oneri, a decorrere dall'1.1.2020, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat, ecc.) ma non per contanti.

In particolare sono soggette a questa limitazione:

- le spese sanitarie;
- le spese veterinarie;
- le spese funebri;
- le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
- le erogazioni liberali;
- le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
- i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
- i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
- le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
- le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Esistono tuttavia due eccezioni alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati; in particolare, possono continuare ad essere pagati in contanti:

- **gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;**
- **le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.**

Scadenze sospese causa pandemia

Il 16 settembre riprendono i versamenti tributari e contributivi sospesi dal DL 18/2020 e DL 34/2020 a causa dell'emergenza Covid19. Vediamo quali soggetti hanno beneficiato della sospensione e quali i versamenti tributari e contributivi che dovranno essere effettuati a partire dal 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni.

1 - Per le imprese del settore turistico-ricettivo e altri soggetti individuati dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, palestre, piscine, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar ecc.), si tratta di effettuare:

- i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.4.2020, gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nel periodo dal 2.3.2020 al 30.4.2020
- i versamenti relativi all'IVA scaduta nel mese di marzo 2020 (liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020).

2 - Per imprese e autonomi con ricavi/compensi del 2019 inferiori a 2 milioni euro si tratta di riprendere:

- i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 8.3.2020 al 31.3.2020
- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nel periodo dal 8.3.2020 al 31.03.2020
- i versamenti relativi all'IVA scaduta nel mese di marzo 2020.

3 - Per imprese e autonomi con ricavi o compensi 2019 inferiori a **50 milioni** di euro, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020**, rispetto agli stessi mesi del 2019; per imprese e autonomi con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, si tratta di riprendere:

- i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nei mesi di aprile e maggio 2020.
- i versamenti relativi all'IVA scaduta nei mesi di aprile e maggio 2020

Modalità di versamento

Per tutti questi soggetti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 16 settembre 2020
- o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

- per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza della prima rata il 16 gennaio 2021.

Effettuazione versamenti sospesi per avvisi bonari

E' una giungla di scadenze ed adempimenti differenziati.

I soggetti che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti derivanti da avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni, il cui termine di versamento scadeva dall'8.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare entro il 16.9.2020, in un'unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi.

In alternativa, il versamento delle somme in esame può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020.

Effettuazione versamenti sospesi per accertamenti, acquiescenza, avvisi di liquidazione

I soggetti che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti derivanti da accertamenti con adesione, mediazioni fiscali, conciliazioni giudiziali, acquiescenza, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d'imposta, il cui termine di versamento scadeva dal 9.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare entro il 16.9.2020, in un'unica soluzione, i versamenti sospesi. In alternativa il pagamento può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020

Regolarizzazione versamento imposte Ires-Irap risultanti dalla Dichiarazione dei redditi 2020 (per il 2019)

Entro il 21.9.2020 i soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

- se effettuato entro il 18.11.2020 comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;
- se effettuato dopo il 18.11.2020 ed entro il 30.11.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 20.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

con riferimento alla scadenza del 20.7.2020 (termine prorogato per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 19.10.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 19.10.2020).

Se invece la scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2020, i soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, possono entro il 28.9.2020 regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

- va effettuato entro il 30.11.2021;
- comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Infine entro il 30.9.2020 i soggetti IRES che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.

Successivamente a questa scadenza c'è solo la possibilità del ravvedimento:

- se effettuato entro il 30.11.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;
- se effettuato dopo il 30.11.2020 ed entro il 30.11.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Invece le rate da rottamazione dei ruoli scadute nel 2020 slittano tutte al 10 dicembre 2020.

Entro il 16 settembre va effettuato anche il versamento dei contributi INPS sospesi, con la possibilità di versare solo il 50% in unica soluzione o in forma rateale; il restante 50% si versa a partire dal 2021.

Autoveicoli in uso promiscuo a dipendenti dall'1.7.2020 - Variazione del fringe benefit

L'ennesima complicazione: il fringe benefit al dipendente varia e occorrerà fare calcoli complicati. In parole povere, si inasprisce la tassazione allo scopo di incentivare l'utilizzo di veicoli meno inquinanti.

La nuova disciplina si applica ai veicoli di **nuova immatricolazione**, cioè immatricolati dall'1.7.2020, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con **contratti stipulati a decorrere dall'1.7.2020**.

Nulla cambia per i contratti già in essere a quella data ovvero per veicoli non nuovi.

La tassazione del fringe benefit

La legge di bilancio 2020 ha previsto nuove regole per il calcolo della tassazione dell'auto usata dal dipendente in relazione alle emissioni di CO2. L'auto concessa dall'azienda al dipendente in uso promiscuo costituisce una remunerazione in natura complementare alla retribuzione principale e soggetta a tassazione come reddito da lavoro dipendente ex art. 51 c. 4 lett. a) del Tuir.

Auto date in uso promiscuo al dipendente: disciplina fino al 30.6.2020

La tassazione del fringe benefit avviene assumendo la misura percentuale del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

Questa percentuale del 30% continua ad applicarsi per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati **fino al 30.6.2020**.

Auto date in uso promiscuo al dipendente: disciplina dall'1.7.2020

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati **a partire dal 1° luglio 2020**, ai fini del calcolo occorrerà considerare il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.

In particolare, restando ferma la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, la percentuale del 30% cambierà nel modo seguente:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

In aggiunta, a decorrere dal **1.1.2021**, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento pari a:

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Erogazioni liberali in natura a dipendenti: raddoppio dell'esenzione

Per effetto dell'art. 112 del DL 104/2020, limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 c. 3 del TUIR è elevato **da 258,23 euro a 516,46 euro**.

Proroga della moratoria per le piccole e medie imprese

L'art. 65 del DL 104/2020 ha introdotto una proroga della moratoria dei pagamenti da parte delle PMI.

Sono **prorogati dal 30.9.2020 al 31.1.2021**, in particolare, i termini di sospensione di cui all'art. 56 c. 2 lett. a), b) e c), c. 6 lett. a) e c) e c. 8 del DL 18/2020 conv. nella L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese.

Viene, inoltre, previsto che:

- la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all'art. 56 c. 2 del DL 18/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- la proroga non operi nell'ipotesi di rinuncia espressa dell'impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- le imprese che, al 15.8.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al c. 2 dell'art. 56 del DL 18/2020, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dal suddetto art. 56;
- nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 56 c. 2 del DL 18/2020, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive, di cui all'art. 56 c. 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al c. 2, come modificato dal recente DL.

Riassumendo:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;
- b) per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.

Bonus sanificazione: ridotto dal 60% al 9,36%

Cattive notizie per chi ha presentato l'istanza per il bonus sanificazione: dato l'alto importo richiesto a seguito delle domande presentate, il Ministero ha detto che liquiderà solo il **15,6%** del credito d'imposta (pari al 60%) risultante dall'istanza presentata. In sostanza: $60\% \times 15,6\% = 9,36\%$, quindi meno del 10% delle spese effettivamente sostenute.

L'importo del credito effettivamente spettante a ciascun contribuente è consultabile nel cassetto fiscale.

Le modalità di fruizione del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario sono diverse:

- detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

- utilizzo diretto in compensazione tramite modello F24 anche in unica soluzione;
- cessione, anche parziale, del credito d'imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La circolare AdE 20/E/2020 ha precisato la corretta modalità di indicazione nei modelli dichiarativi: il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno esposti nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa si considera sostenuta (modello Redditi 2021 – periodo d'imposta 2020), specificando sia la quota utilizzata in detrazione in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta a terzi.

Il bonus sanificazione è utilizzabile direttamente dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o può essere compensato con il modello F24 che potrà essere presentato, solo tramite i servizi telematici resi disponibili dalle entrate, **dal 14 settembre**, codice tributo **6917**. In caso di utilizzo in compensazione di importi superiori all'ammontare spettante il modello F24 verrà scartato con conseguente comunicazione al soggetto che l'ha trasmesso.

Attenzione: i contribuenti dovranno verificare, prima dell'utilizzo, se l'ammontare delle spese **preventivate** per il mese della sottoscrizione della comunicazione (nella maggior parte dei casi settembre) e fino al 31 dicembre 2020 è stato effettivamente speso in quanto il credito d'imposta spetta nei limiti delle **spese effettivamente sostenute**.

Abolizione 2a rata IMU settore turistico

Vengono esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.

Esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri

Per gli anni 2021 e 2022, l'IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Se siete arrivati fino in fondo alla lettura significa che avete tanta, ma tanta pazienza.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.